



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.10.2024
C(2024) 8002 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.10.2024

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ istituisce un nuovo quadro dell'Unione per le indicazioni geografiche nei tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). Esso pertanto modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in tali settori, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013² per i vini, il regolamento (UE) 2019/787³ per le bevande spiritose e il regolamento (UE) n. 1151/2012⁴ per i prodotti agricoli e alimentari. In particolare, il regolamento (UE) 2024/1143 ha soppresso, modificato o sostituito, ove necessario, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione intesi a istituire una nuova procedura uniforme per la registrazione delle indicazioni geografiche per tutti i settori agricoli interessati (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli).

Di conseguenza, sulla base dei poteri conferiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe sopprimere o modificare le disposizioni degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013, nella misura necessaria a renderle conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e ai poteri da esso conferiti. Ciò riguarda il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione⁵ e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione⁶, che devono essere modificati in quanto contengono anche disposizioni che non interessano le indicazioni geografiche.

Il presente atto delegato è finalizzato a modificare il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione. La modifica consiste nella soppressione delle norme non più necessarie in quanto sostituite da quelle previste dal regolamento (UE) 2024/1143 e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dei poteri conferiti da detto regolamento e, di conseguenza, e a tal fine, nell'apportare altri adeguamenti necessari al testo del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti dei 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito delle riunioni congiunte del gruppo di esperti per la sostenibilità e la qualità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento OCM unica, sottogruppo Vino, e del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento OCM unica, sottogruppo Bevande spiritose.

¹ GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

³ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj>.

⁴ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>.

⁵ GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj.

⁶ GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj.

In tale sede la Commissione ha presentato versioni modificate del testo che tengono ampiamente conto delle osservazioni e dei commenti formulati in ciascuna riunione o inviati per iscritto alla Commissione.

Le consultazioni sono sfociate in un ampio consenso sul progetto di regolamento delegato.

Nell'ambito del meccanismo di feedback, svoltosi sul portale "Legiferare meglio" dal 12 agosto 2024 al 9 settembre 2024, è pervenuta un'osservazione. L'atto non è stato rivisto a seguito del riscontro ottenuto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, sopprimendo le disposizioni ivi contenute o modificandole nella misura necessaria a renderle conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e ai poteri da esso conferiti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.10.2024

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 109,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio² istituisce un quadro comune unico dell'Unione per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche in tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). A tal fine, tale regolamento modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in detti settori: il regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio³ è stato modificato per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, e il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, relativo alle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, è stato abrogato.
- (2) Il regolamento (UE) 2024/1143 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione che stabiliscano procedure uniformi per la registrazione delle indicazioni geografiche nei settori agricoli dei vini, delle bevande spiritose e dei

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

² Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

³ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj>).

⁴ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj>).

prodotti agricoli. È quindi necessario modificare o abrogare gli atti delegati e di esecuzione precedentemente adottati sulla base dei poteri conferiti dai regolamenti settoriali, nella misura necessaria a renderli conformi al regolamento (UE) 2024/1143 e al suo diritto derivato.

- (3) Il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione⁵ integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, tra le altre cose, per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione. Nel nuovo quadro dell'Unione per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143, che interessa tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli), le norme incluse nel regolamento delegato (UE) 2019/33 sono sostituite in parte da talune disposizioni comprese nel regolamento (UE) 2024/1143 e in parte da quelle incluse nel regolamento delegato (UE) 2024/XXXX della Commissione [OP: inserire il riferimento a C(2024)8001]⁶, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 con le norme riguardanti, tra l'altro, le procedure di opposizione, le modifiche dell'Unione e l'approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie e temporanee. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo è pertanto opportuno che alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 siano soppresse in quanto sarebbero in conflitto con le disposizioni adottate nel regolamento (UE) 2024/1143 o nel regolamento delegato (UE) 2024/XXXX [OP: inserire il riferimento a C(2024)8001], che si applicano anche al settore vitivinicolo.
- (4) È tuttavia opportuno che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 relative alla lingua del nome registrato, alla motivazione per cui il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica, alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata e alle deroghe all'obbligo di utilizzare il termine "denominazione di origine protetta" nell'etichettatura, comprese rispettivamente nell'articolo 2, paragrafo 1, nell'articolo 4, paragrafo 2, nell'articolo 5 e nell'articolo 23 di tale regolamento delegato, siano mantenute in quanto essenziali per il sistema; esse non sono state incluse nel regolamento (UE) 2024/1143 né possono far parte del regolamento delegato (UE) 2024/XXXX [OP: inserire il riferimento a C(2024)8001], adottato sulla base dei poteri conferiti dal regolamento (UE) 2024/1143.
- (5) È altresì opportuno mantenere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 che non riguardano le indicazioni geografiche.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/33,

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2024/XXXX della Commissione [OP: inserire il riferimento a C(2024)8001].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione e l'etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nonché l'etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo";

(2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente agli aspetti che seguono:

a) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo:

- i) il nome di cui è chiesta la protezione;
- ii) i requisiti supplementari relativi al disciplinare;
- iii) le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata;
- iv) le deroghe all'obbligo di utilizzare "indicazioni" sulle etichette;

b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo:

- i) le domande di protezione;
- ii) la procedura di opposizione;
- iii) le modifiche;
- iv) la cancellazione;

c) per quanto riguarda il settore vitivinicolo in generale: etichettatura e presentazione.";

(3) l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 sono soppressi;

(4) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59

Lingua della procedura

I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione alle materie oggetto del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.10.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN